

STATUTO

TITOLO I - Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Articolo 1- Costituzione, denominazione, sede, durata e normativa applicabile

- 1.1. Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il 'Codice del Terzo Settore', d'ora innanzi "CTS") è costituita l'associazione denominata "ANLAIDS sez. PUGLIA – Associazione di Promozione Sociale" o, in forma abbreviata, "Anlaids Puglia – APS" (d'ora innanzi, la "Associazione").
- 1.2. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa applicabile").
- 1.3. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.
- 1.4. Viene espressamente previsto che soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora innanzi, "RUNTS") od in altro Registro che la legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso, l'Associazione potrà aggiungere ufficialmente alla denominazione anche l'acronimo APS negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- 1.5. L'Associazione ha sede legale in Bari in via J. Escrivà, 28.
- 1.6. L'Associazione ha durata indeterminata.

Articolo 2 – Scopo, oggetto, finalità e attività

- 2.1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale stabilite come nel successivo punto 2.2., in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel CTS.
- 2.2. L'Associazione persegue lo scopo di favorire e promuovere la diffusione delle informazioni relative alla prevenzione, all'accesso ai test e alle cure nel campo dell'infezione da HIV e delle patologie ad essa correlate.
- 2.3. L'Associazione impiega le risorse umane, culturali, sociali, scientifiche ed economiche a disposizione sua e dei propri soci per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, al fine di garantire:
 - a) la promozione della prevenzione dell'infezione da HIV e delle infezioni sessualmente trasmissibili (d'ora innanzi "IST") e delle altre malattie da virus permanenti attraverso la diffusione capillare delle informazioni relative ai comportamenti a rischio e sicuri, nella popolazione in generale ed in particolare tra i giovani;
 - b) la formazione di personale socio-sanitario, di educatori scolastici o sportivi, di volontari e di altre figure professionali e/o gruppi di cittadini che ne facciano richiesta;
 - c) il supporto ed il potenziamento della consapevolezza dei diritti delle persone che vivono con HIV/Aids, dei loro partners, delle loro famiglie;
 - d) il contrasto allo stigma;
 - e) la collaborazione con Paesi a risorse limitate;
 - f) lo sviluppo della ricerca di base, clinica e sociale;
 - g) la promozione di buone pratiche sociali e sanitarie in riferimento anche a contesti epidemiologici infettivi diversi da HIV e da altre IST, laddove l'Associazione, in forza dell'esperienza acquisita in attività di prevenzione, formazione, counselling psicologico e contrasto allo stigma, possa contribuire al mantenimento delle buone condizioni di salute psico-fisica della popolazione in generale ed in particolare dei giovani.
- 2.4. L'Associazione potrà svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere tutti gli atti e le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e

fideiussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale nei limiti consentiti dalla legislazione vigente. L'Associazione è una struttura democratica, apolitica ed apartitica e non ha finalità di lucro. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, agli associati, ai lavoratori e collaboratori, agli amministratori e a ad altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

- 2.5. Le attività dell'Associazione devono essere ispirate dalle evidenze scientifiche e improntate al rispetto della persona. L'Associazione, per perseguire le proprie finalità, impiega le risorse umane, culturali, sociali, scientifiche ed economiche, sue o degli associati, anche esercitando, a norma dell'art. 6 del CTS, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.
- 2.6. L'Associazione ricerca ed incentiva la partecipazione volontaria e gratuita alle proprie attività e alle attività dei propri soci da parte di persone che ne condividano la visione, fondata su criteri di solidarietà, mutuo aiuto, equità sociale e pari opportunità. Le iniziative saranno condotte dall'Associazione sia autonomamente sia in collaborazione con il Ministero della Salute, con Enti nazionali e regionali, sia del privato sociale che del servizio pubblico e con altre organizzazioni di settore.

Articolo 3 – Rapporti con l'Ente Nazionale

- 3.1. L'Associazione collabora e coordina la propria attività, in un'ottica di leale collaborazione, con l'ANLAIDS Nazionale Onlus – ETS e in quanto associazione di diritto privato ha una propria autonomia statutaria, economica, finanziaria e patrimoniale, in conformità con le disposizioni dello Statuto Nazionale.

TITOLO II - Associati

Articolo 4 – Definizione di associato

- 4.1. Sono membri dell'Associazione i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la normativa applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.
- 4.2. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, gli Enti e le persone giuridiche che dichiarino di condividere e di accettare le finalità perseguite e le attività svolte dall'Associazione.
- 4.3. La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato, o per eventuali altre cause di cessazione previste dalla normativa applicabile.
- 4.4. La domanda di ammissione verrà presentata al Consiglio Direttivo e, al momento dell'accettazione da parte dello stesso, l'Associato verserà la quota di iscrizione che verrà annualmente stabilita. Il Consiglio Direttivo provvederà ad annotare l'iscrizione nel libro degli Associati.

Articolo 5 – Diritti ed obblighi dell'associato

- 5.1. Gli Associati hanno gli stessi diritti e sono gravati dagli stessi obblighi derivanti dallo Statuto e dalla normativa applicabile.
- 5.2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

- 5.3. Gli Associati hanno il diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti le attività dell'Associazione. Hanno altresì il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta rivolta all'organo che ne cura la tenuta.
- 5.4. Gli Associati hanno il diritto di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
- 5.5. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
- 5.6. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'Assemblea degli Associati. L'Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
- 5.7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Articolo 6 – Recesso, esclusione e perdita della qualifica di associato

- 6.1. Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato. Resta fermo l'obbligo di versare integralmente la quota associativa relativa all'anno in corso. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione da parte dell'Associazione.
- 6.2. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi. Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso. L'Associato escluso potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
- 6.3. La qualifica di Associato si perde per il decesso dell'Associato stesso oppure per decadenza. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo qualora sia trascorso un anno dalla data in cui è previsto il versamento della quota associativa annuale.

TITOLO III – Patrimonio ed entrate

Articolo 7 – Patrimonio

- 7.1. Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'Associazione stessa.
- 7.2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento esclusivo delle attività statutarie. L'Associazione può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno scopo specifico ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

7.3 Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

Articolo 8 – Entrate

- 8.1. L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della normativa applicabile, mediante:
- a) il percepimento della quota annuale;
 - b) il percepimento della quota iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
 - c) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
 - d) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
 - e) i proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati, familiari o conviventi e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - f) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
 - g) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;
- 8.2. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto e ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

TITOLO IV – Sistema di governance

Articolo 9 – Organi dell'Associazione

- 9.1. Sono organi dell'Associazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):
- a) l'Assemblea degli Associati (d'ora innanzi, la "Assemblea");
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Vice Presidente");
 - d) il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Segretario");
 - e) il Tesoriere;
 - f) il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);
 - g) l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
 - h) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).
- 9.2. L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.
- 9.3. Tutte le cariche associative sono elettive e sono svolte a titolo gratuito; è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento della carica, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto.

Articolo 10 – Assemblea degli Associati

- 10.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

- 10.2. Ogni Associato ha diritto di intervenire all'Assemblea e ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati. L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.
- 10.3. L'Assemblea inoltre:
- a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
 - b) elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere;
 - c) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
 - d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
 - e) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
 - g) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;
 - h) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;
 - i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- 10.4. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Articolo 11 – Convocazione e validità dell'Assemblea

- 11.1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.
- 11.2. L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
- 11.3. La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica o comunque con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.
- 11.4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato.
- 11.5. Il presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.
- 11.6. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
- 11.7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie è necessaria la presenza della

maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. L'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni.

- 11.8. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando l'Associazione non abbia più di venti Associati), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:
- a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
 - c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
 - d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

Articolo 12 – Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

- 12.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.
- 12.2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.
- 12.3. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica. Il Consiglio Direttivo è rieleggibile. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.
- 12.4. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere, scegliendo anche questi ultimi tra i propri membri. Se del caso, con l'esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.
- 12.5. Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario o a Tesoriere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione ai sensi e nei limiti previsti dell'art. 5 del presente Statuto.
- 12.6. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 13 – Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

- 13.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
- 13.2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito tramite posta elettronica almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.
- 13.3. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.
- 13.4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
- 13.5. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 14 – Competenze del Consiglio Direttivo

- 14.1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
- 14.2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
 - a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
 - b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
 - c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
 - d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
 - f) indire adunanze, convegni, manifestazioni e ogni altra forma di attività;
 - g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
 - h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
 - i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
 - j) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome,
 - k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; Ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 5, comma 4.
 - l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca.
- 14.3. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art.28 del CTS.

Articolo 15 – Presidente e Vice Presidente

- 15.1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
- 15.2. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:
- a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
 - b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
 - c) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
 - d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
 - e) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.
 - f) compiere atti quali aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti. Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.
- 15.3. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti sul territorio.
- 15.4. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
- 15.5. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 16 – Segretario e Tesoriere

- 16.1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, del Libro Verbali del Comitato Esecutivo e del Libro degli Associati.
- 16.2. Il Tesoriere:
- a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
 - b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
 - c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Articolo 17 – Organo di Controllo e Revisione Legale

- 17.1. L'Organo di Controllo è formato, qualora l'Assemblea stessa lo ritenga opportuno o per obbligo normativo all'atto della nomina, da un Controllore Unico.
- 17.2. Insieme al Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. Il Controllore Supplente entra in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica del

- Controllore Unico, con effetto dal giorno in cui riceve, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico.
- 17.3. Il Controllore Unico è rieleggibile e può essere scelto fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla sua competenza. In particolare, egli deve appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:
- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali;
 - soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro;
 - soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.
- 17.4. Il Controllore Unico:
- a) vigila sull'osservanza della normativa applicabile e dello Statuto;
 - b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;
 - c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
 - d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
 - e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS;
 - f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS;
 - g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 17.5. Il Controllore Unico partecipa di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.
- 17.6. La responsabilità dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28 del CTS.

TITOLO V – Bilanci, libri e scritture

Articolo 18 – Esercizi associativi e bilancio sociale

- 18.1. L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.
- 18.2. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la normativa applicabile.
- 18.3. Qualora ne sussistano gli obblighi di legge, per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

Articolo 19 – Scritture contabili e libri sociali

- 18.4. L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla normativa applicabile.
- 18.5. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile, l'Associazione tiene:
- a) il Libro degli Associati;
 - b) il Registro dei Volontari;
 - c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

TITOLO VI – Estinzione e scioglimento

Articolo 19 – Scioglimento

- 19.1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 7 del presente Statuto.
L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

Articolo 20 – Devoluzione del patrimonio

- 20.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

TITOLO VII – Arbitrato e Disposizioni Generali

Articolo 21 – Clausola compromissoria

- 21.1. Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, gli Associati e l'Associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della normativa applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.
- 21.2. La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Milano.
- 21.3. L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove l'Associazione ha sede. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

Articolo 22 – Disposizioni generali

- 22.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, delle leggi in materia di promozione sociale e delle altre leggi in materia di Enti del Terzo Settore.